

L'Autorità anticorruzione sta pubblicando le linee guida attuative del dlgs 97/2016

Ordini professionali trasparenti

Ma i consiglieri non devono pubblicare i loro patrimoni

DI GABRIELE VENTURA

In arrivo le linee guida anticorruzione per gli ordini professionali. Le pubblicherà a breve Anac per dare istruzioni ai Consigli nazionali e a quelli locali in merito al decreto legislativo n. 97 del 25 maggio 2016, che rivede e semplifica le disposizioni contenute nel dlgs n. 33/2013 in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, e che entrerà in vigore domani. Gli ordini, e in generale le pubbliche amministrazioni alle quali si rivolge la normativa, avranno sei mesi di tempo per adeguarsi, quindi fino al 23 dicembre 2016. È quindi prevedibile che, a partire da gennaio 2017, scatteranno i controlli da parte dell'Autorità per verificarne l'attuazione. Per questo, secondo quanto risulta a *ItaliaOggi*, l'Autorità nazionale anticorruzione sta per pubblicare delle istruzioni ad hoc per gli ordini professionali, recependo alcune delle istanze delle categorie. La novità più rilevante, comunque, resta l'esclusione, per i componenti degli ordini, dell'obbligo di pubblicazione dei patrimoni e dei redditi professionali. Per

Gli obblighi anticorruzione in pillole

<i>Cosa pubblicare nei siti istituzionali</i>	Documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni
<i>Diritto di accesso</i>	Chiunque ha il diritto di accedere alle informazioni direttamente e immediatamente, senza autenticazione e identificazione
<i>Amministrazione trasparente</i>	Ciascuna amministrazione pubblica sul proprio sito i dati sui propri pagamenti e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari
<i>Durata dell'obbligo</i>	Dati, informazioni e documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati per un periodo di 5 anni a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo
<i>Responsabile della trasparenza</i>	Il nominativo del responsabile della trasparenza è indicato nel Piano triennale
<i>Organismi indipendenti di valutazione</i>	Verificano la coerenza tra gli obiettivi del Piano triennale e quelli del Piano della performance
<i>Adeguamento</i>	Il termine per adeguarsi alle modifiche introdotte dal decreto è di sei mesi dalla sua entrata in vigore (23 dicembre 2016)

il resto, i consigli nazionali e gli ordini locali sono tenuti a pubblicare sul proprio sito internet tutti i documenti, le

informazioni e i dati oggetto di accesso civico, garantendone l'accesso e la fruizione gratuita. Ai fini della piena accessibilità

delle informazioni pubblicate, nella home page dei siti istituzionali degli ordini deve essere collocata un'apposita sezione

denominata «amministrazione trasparente», al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti pubblicati. All'interno della sezione, poi, devono essere messi in chiaro i dati sui pagamenti, permettendone la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari. I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria, inoltre, restano pubblicati per un periodo di cinque anni, che decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione. Gli obblighi di pubblicazione riguardano in particolare la dotazione organica e il costo del personale a tempo determinato e non, i bandi di concorso e i dati sulla contrattazione collettiva. Gli ordini sono inoltre tenuti alla pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, dei dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione. Soddisfazione da parte della presidente del Cup, Marina Calderone (consulenti del lavoro) per l'esclusione dell'obbligo di pubblicazione di patrimoni e redditi professionali.